



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 20 GENNAIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 49/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, dall'avv. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(123) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS LAZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO-CS LAZZARO DEL 2.11.2008 (delibera G.S. CU n. 56 del 13.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria CU n. 75 del 23.12.2008 – Campionato di Promozione).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società AS Lazzaro ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria, che ha accolto, confermando il risultato acquisito sul campo San Gregorio - Comprensorio Lazzaro 3-0, il reclamo della Soc. San Gregorio che ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo (CU n. 56 del 13.11.2008), che aveva inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile;

considerato, altresì, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Publicato in Roma il 15 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

RECLAMO N. 56 della società A.S.D. S. UMILE B. MONGRASSANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 08.01.2009 (Squalifica calciatore MARTIRE Antonio fino al 18.02.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta che il calciatore Martire Antonio si è reso responsabile di comportamento offensivo nonché di atto di protesta di modestissima violenza nei suoi confronti;

Tuttavia, in considerazione della natura e dell'entità dei fatti accaduti, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al suddetto tesserato al 06.02.2009.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARTIRE Antonio fino al 06 FEBBRAIO 2009; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 57 della società A.D.P. GASPERINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica calciatore UMBRELLO Claudio fino al 30.04.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante;

RILEVA

Per quanto attiene l'ammenda di € 70,00, comminata per omessa trascrizione sulla distinta di gara dei dati anagrafici dell'assistente di parte, la stessa è congrua ed adeguata considerata la recidività della reclamante;

per quanto attiene la squalifica del calciatore Umbrello Claudio la stessa può essere ridotta al 28 febbraio 2009 in considerazione che lo stesso si è reso responsabile di reiterato comportamento offensivo e gravemente minaccioso;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore UMBRELLO Claudio fino al 28 FEBBRAIO 2009; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 58 della società U.S.D. BORGIA 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.01.2009 (Ammenda di € 180,00, inibizione Sig. SGROMO Vincenzo fino al 30.06.2010, squalifica assistente di parte Sig. ALCARO Saverio fino al 28.02.2009, squalifica calciatore CITRARO Francesco per SEI gare, squalifica calciatore LAPIANA Mattia per QUATTRO gare, squalifica calciatore IZZO Lorenzo per TRE gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

Per quanto attiene l'ammenda di € 180,00, comminata per avere propri sostenitori durante la gara lanciato tre petardi in campo nonché pietre nei confronti del direttore di gara colpendolo al braccio, la stessa è congrua ed adeguata;
Congrua ed adeguata è la sanzione inflitta al sig. Sgromo Vincenzo resosi responsabile di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara nonché di avere lanciato contro lo stesso sputi, atto particolarmente riprovevole, che come tale deve essere adeguatamente sanzionato;
Congrua ed adeguata è la sanzione inflitta all'assistente di parte Sig. Alcaro Saverio nonché ai calciatori Lapiana Mattia e Izzo Lorenzo resosi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
Per quanto attiene la squalifica del calciatore Citraro Francesco la stessa può essere ridotta a quattro giornate effettive di gara in considerazione che lo stesso si è reso responsabile di reiterato comportamento offensivo e minaccioso;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CITRARO Francesco a QUATTRO giornate di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 59 della società U.S. SAN CALOGERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 07.01.2009 (Squalifiche calciatori BAGNATO Antonio Francesco, GALATI Rocco, MONTELEONE Antonio e VENTRICI Francesco per TRE gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che i calciatori Bagnato Antonio Francesco, Galati Rocco, Monteleone Antonio e Ventrici Francesco si sono resi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino